



LEGGE DI BILANCIO 2018

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 8 gennaio 2018

Sommario

Disposizioni sulle entrate comunali	3
Fondo di solidarietà comunale e perequazione	8
Flessibilità nell'utilizzo delle risorse e altre assegnazioni	10
Spazi finanziari e norme contabili	16
Contributi agli investimenti locali	26
Interventi sui piccoli Comuni	38
Norme sulla tesoreria	40
Interventi sulle Città metropolitane e le Province	42
Norme sul personale e sui rinnovi contrattuali	51
Interventi per i territori colpiti da terremoti e altri eventi calamitosi	55
Interventi in materia di dissesto e predissesto	67
Finanza regionale	73
Altre norme di interesse	75
Indice analitico	96

Disposizioni sulle entrate comunali

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."

Il comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

*La norma (**lett. a**) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la "parità di gettito". Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018).*

Per i Comuni oggetto di fusione, va ricordato che l'art. 21, comma 2-ter, del Dl 50 del 2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014, prevedendo ora la possibilità per tutti i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. In passato, invece, il comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le aliquote dei Comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i preesistenti prelievi. Problema questo che era stato oggetto di specifici quesiti sottoposti al Mef e ad Ifel, ora risolti dalla norma in commento.

*Si consente inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015 (**lett. b**).*

Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone

	<p>occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n. 141/2009) e quindi rientra nel blocco.</p> <p>Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.</p> <p>La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l'imposta di soggiorno. Tale tributo è stato tuttavia recentemente escluso per effetto dell'art.4, co.7, del Dl n. 50 del 2017. Considerando la ratio di tale ultima disposizione, la quale prevede la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla normativa primaria – art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016), si deve ritenere che i Comuni possano anche per il 2018 istituire o modificare l'imposta.</p>
<p>Proroga coefficienti TARI 38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».</p>	<p>Il comma 38 proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.</p>
<p>Abolizione obbligo iscrizione all'albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto 39. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.</p>	<p>Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che obbligava gli enti locali ad affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Viene quindi eliminata una ingiustificata</p>

	<p><i>restrizione della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate che rischiava di ostacolare l'acquisizione dei servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.</i></p>
<p>Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi 531. All'articolo 3 legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota del gettito»;</p> <p>b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita».</p>	<p><i>Il comma 531 modifica il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 al fine di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi di: miglioramento ambientale del territorio interessato; tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi; sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale; gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a). La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore dell'impianto, siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al nuovo comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita</i></p>
<p>Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA 527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla</p>	<p><i>Il comma 527, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA", una serie di funzioni di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti. L'Autorità agisce con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla normativa in materia di Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l. n.481 del 1995). La disposizione indica la finalità di migliorare il</i></p>

normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, “armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”, nonché di **“garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati”** dalle stesse.

Tra i compiti assegnati all'Autorità figurano altresì l'emanazione di direttive “per la separazione contabile e amministrativa della gestione la valutazione dei costi delle singole prestazioni”, “la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità” (**lett. a**); la definizione di livelli di qualità dei servizi” e la vigilanza sul loro svolgimento (**lett. b**); la promozione della trasparenza sui servizi resi e la tutela dei diritti degli utenti (**lett. c e d**); la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio, la definizione degli schemi tariffari relativi alla Tari e all'accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché l'approvazione delle tariffe degli impianti stessi (**lett. e, f, g, h**); verifica dei contenuti dei piani di ambito con poteri di formulare osservazioni e rilievi (**lett. i**); formulazione di proposte su attività comprese nel sistema integrato di gestione oggetto di concessione o autorizzazione – la anche con riferimento alle condizioni di concorrenza – e di proposte di revisione della disciplina vigente, nonché segnalazione dei casi di “gravi inadempienze e di non corretta applicazione” (**lett. l ed m**).

Queste nuove disposizioni dovranno essere coordinate con le attuali previsioni della normativa Tari e del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152 del 2016, che la norma cita solo con riferimento agli schemi contrattuali tipo), il quale affida al Ministero dell'Ambiente compiti in parte analoghi (ad esempio in materia di linee direttive sulla tariffazione).

Infine, è opportuno ricordare che contrariamente a quanto più volte richiesto dall'Ance **non è stata modificata la disposizione del**

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

529. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 305, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore

comma 653 della legge n. 147 del 2013 (introdotta dalla legge finanziaria per il 2016), **che impone al Comune, a decorrere dal 2018, di “avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” nella determinazione dei costi del servizio e, quindi, nella definizione dei contratti di servizio.** La richiesta di proroga di questa prescrizione era motivata in primo luogo dalla necessità di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per singole categorie di costo, attualmente non disponibili. È inoltre **ovviamente necessario un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio** con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai Comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. L'istituzione dell'ARERA costituisce ora un ulteriore motivo per evitare l'applicazione estemporanea di indici di costo che possono non rivelarsi significativi. **I compiti attribuiti alla Authority in materia di rifiuti consentono, infatti, di impostare un approfondimento specifico sui fabbisogni e sui costi standard delle diverse componenti del servizio rifiuti,** così da fornire non solo ai Comuni, ma a tutti gli attori della complessa filiera della gestione dei rifiuti (aziende, Regioni, Autorità d'ambito) indicazioni e linee guida basate su elementi più solidi di standardizzazione dei costi in contesti geografici e territoriali molto differenziati.

Per il **comma 528** la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. È conseguentemente adeguata la normativa vigente, in base alla quale i componenti attuali sono in carica dall'11 febbraio 2011. Il **comma 529** disciplina l'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti: si attinge ad un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato

<p>della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.</p> <p>530. Dall'attuazione dei commi da 527 a 529 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><i>dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità istituenda, la pianta organica dell'Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con la disciplina generale, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità preesistente. Il comma 530 reca la clausola di invarianza finanziaria.</i></p>
<p>Fondo di solidarietà comunale e perequazione</p>	
<p>Relazione biennale attuazione federalismo fiscale</p> <p>883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente: «29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo».</p>	<p><i>Il comma attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di relazionare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.</i></p>
<p>Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019</p> <p>884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019».</p>	<p><i>La norma riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Il comma interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</i></p> <p><i>Nello specifico, il comma 449 prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale è pari al 40 per cento nell'anno 2017, al 55 per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento nell'anno 2019,</i></p>

	<p>all'85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>La modifica introdotta riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-21 che restano fissate, rispettivamente all'85 e al 100%.</p>
<p>Finalizzazione accantonamenti FSC non utilizzati</p> <p>885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno».</p>	<p>La norma dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni.</p> <p>Il comma 885 modifica quindi il comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 inserendo, infine, due periodi.</p> <p>Il comma 452, nel testo vigente, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà nazionale può essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell'importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.</p> <p>La modifica integra il contenuto del comma 452:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ finalizzando le risorse accantonate nel fondo ma non utilizzate (per i conguagli in favore dei comuni derivanti dalle richiamate rettifiche) all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3 del TUEL (ovvero destinati ai nuovi comuni derivanti dalla fusione di precedenti comuni); ▪ autorizzando, a tale fine, il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Flessibilità nell'utilizzo delle risorse e altre assegnazioni

Anticipazioni di tesoreria enti locali

618. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2018».

*Il **comma 618**, modificando l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato **da tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.*

Rimborso minor gettito comuni (fondo IMU-Tasi)

870. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.

*I **commi 870 e 871** attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017. Anche per il 2018 il contributo è escluso dalle entrate rilevanti ai fini del saldo di competenza che viene pertanto aumentato di pari importo (**co. 871**)*

La norma conferma per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo a favore dei circa 1.800 Comuni interessati dalla perdita di gettito dovuta all'introduzione della TASI (art.1, co.639, l. n. 147/2013). Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui i limiti di aliquota della TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.

Si deve evidenziare che la perdita strutturale di gettito dovuta al passaggio IMU-TASI viene compensata solo parzialmente (la perdita a suo tempo certificata dal Mef era pari a 488 mln. di euro) e attraverso un contributo una tantum e non valevole ai fini del saldo di competenza.

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

La norma introduce **un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).**

In particolare, il **comma 882** modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La novità introdotta dal **comma 866** rispetto alla previgente disciplina consiste nella possibilità, limitata al triennio 2018-2020, di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali alla copertura delle quote capitali di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e **non più prioritariamente a spese di investimento**, in deroga a quanto previsto dal comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”).

Si ricorda, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, con riferimento agli equilibri di bilancio prevede che “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e **alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati**, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi

	<p><i>tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento” (salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria).</i></p> <p><i>Per effetto del comma 866, quindi, nel triennio 2018-2020 le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali, comprese quelle derivanti dalle operazioni di razionalizzazione delle partecipate, possono essere utilizzate, anche in presenza di spese di investimento ovvero o per la parte non eccedente, per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari (fino al 2017 facenti parti dell'equilibrio corrente) in scadenza nell'anno o negli esercizi futuri. Tale possibilità è tuttavia limitata agli enti locali che presentino le seguenti tre condizioni:</i></p> <p><i>a) rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente,</i></p> <p><i>b) livello di spesa corrente ricorrente prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all'esercizio precedente;</i></p> <p><i>c) accantonamenti al FCDE in linea con le previsioni normative.</i></p>
<p>Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui</p> <p>867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020».</p>	<p><i>Il comma 867 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), che potranno pertanto essere utilizzati anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.</i></p>
<p>Fondo disabili</p> <p>70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.</p>	<p><i>La norma conferma anche per il 2018 l'onere a carico dello Stato di € 75 mln per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Si tratta delle funzioni che l'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state</i></p>

	<p>attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016 e di 75 mln. per il 2017.</p>
<p>Sperimentazione della mobilità sostenibile</p> <p>71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria. Alle medesime finalità di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.</p>	<p><i>Il comma 71 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane.</i></p> <p><i>La norma richiede che tali progetti siano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente; • finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto; • presentati dai comuni e dalle città metropolitane. <p><i>La norma rinvia all'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione delle modalità di utilizzo di queste risorse.</i></p> <p><i>Si prevede inoltre, "in via sperimentale" che un terzo delle risorse del fondo di cui al medesimo comma è attribuito ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane e ai Comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d'azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.</i></p>
<p>Fondo demolizioni abusivismo edilizio</p> <p>26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi</p>	<p><i>I commi 26 e 27, dispongono l'istituzione di un Fondo presso il MIT, con finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, a sostegno degli interventi di demolizione di opere abusive e istituiscono altresì una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.</i></p>

di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

*In particolare il comma 26 prevede uno stanziamento pari a **5 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, da ripartirsi sulla base di criteri definiti mediante un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dei beni culturali e con il Mef, sentita la Conferenza unificata.***

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

*Il **comma 27** dispone l'istituzione, entro tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della **banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di **500.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2019.*

La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.

È prevista inoltre l'applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale. La definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della banca dati è demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Fondo per gli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

278. La dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il **comma 277** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di **5 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.*

*Il **comma 278** stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277.*

Spazi finanziari e norme contabili

Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali

874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

«485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:

«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;

c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica»;

d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:

«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla

*Il **comma 874** apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che riguarda le priorità di assegnazione nell'ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme emanate con la legge di bilancio 2017. La **lettera a)** aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni 2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare, 400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all'edilizia scolastica. Viene inoltre prevista una nuova priorità per l'impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020-2023. Si ricorda che gli spazi finanziari concessi nell'ambito del patto nazionale verticale (così come delle intese regionali e del patto nazionale orizzontale) sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito (**lettera a**).*

*La **lettera b)** estende alle Unioni di comuni il perimetro di applicazione degli spazi finanziari (sia nell'ambito del patto nazionale che delle intese regionali), equiparando agli investimenti diretti effettuati dai Comuni i trasferimenti in conto capitale che gli stessi destinano a favore dell'Unione di appartenenza per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche la cui realizzazione sia stata delegata all'Unione stessa. Tale possibilità era prevista nel 2017 solo con riferimento agli spazi finanziari per l'edilizia scolastica (co. 488-bis della legge di bilancio, introdotto dal dl n.50 del 2017).*

*La **lettera c)** precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all'edilizia scolastica.*

*Le **lettere d) e g)** disciplinano le modalità ed i termini di richiesta per gli spazi finanziari relativi all'impiantistica sportiva, attraverso l'introduzione di due nuovi commi alla legge di bilancio 2017. Analogamente agli altri settori, le richieste di spazi finanziari per*

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «18 maggio 2017» sono aggiunte le seguenti: «e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente»;

f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;

g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

*interventi sugli impianti sportivi devono essere comunicate entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport secondo le modalità pubblicate sul proprio sito www.sportgoverno.it. Tali richieste devono essere corredate delle informazioni relative al fondo cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al FCDE risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente (**lettera d**, che introduce il comma 487-bis). Tale impostazione mutua quanto già previsto per gli spazi gestiti dalla RGS e dalla SMES. La **lettera g**) (che introduce il nuovo comma 488-ter) fissa l'ordine di priorità con cui verranno assegnati gli spazi finanziari per l'impiantistica sportiva:*

a) *interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;*

b) *altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;*

c) *interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;*

d) *altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.*

*La **lettera e**) stabilisce, nell'ambito delle priorità di assegnazione degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica del patto nazionale verticale, la precedenza agli interventi finanziati da mutuo che già hanno ricevuto spazi negli anni precedenti sulla base dei decreti di riparto degli spazi del Mef e agli interventi finanziati dai mutui BEI, limitatamente alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente. Sempre con riferimento agli spazi per edilizia scolastica, si stabilisce inoltre (**lettera f**) che per la richiesta di interventi di nuova costruzione e per quelli per i quali gli enti dispongono del progetto*

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

h) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;

l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del presente articolo, è inserita la seguente:

«0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea»;

esecutivo, il bando di gara non deve essere stato ancora pubblicato al momento di presentazione della richiesta di spazi.

*La **lettera h)** sostituisce il comma 489 della legge di bilancio 2017, indicando il percorso per l'assegnazione degli spazi finanziari per l'edilizia scolastica e per l'impiantistica sportiva. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, la SMES e l'Ufficio per lo sport individuano gli enti beneficiari e l'importo degli spazi assegnati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che devono essere comunicati alla Ragioneria generale dello Stato entro il medesimo termine. Si precisa che nel caso in cui gli spazi finanziari richiesti fossero superiori alla disponibilità, l'assegnazione sarà effettuata a favore degli enti con una maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui, invece, gli spazi richiesti fossero inferiori rispetto alla disponibilità, l'importo eccedente aumenterà il plafond delle risorse a favore degli spazi gestiti direttamente dal Mef.*

*La **lettera l)** introduce una nuova priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari gestiti dal Mef. In analogia a quanto previsto per l'edilizia scolastica, viene assegnata una priorità agli investimenti già avviati finanziati da debito e che hanno ottenuto spazi sulla base del decreto di assegnazione del Mef dell'anno precedente.*

*Le **lettere m), n) ed o)** introducono tre priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari per interventi gestiti dal Mef per investimenti la cui progettazione è stata finanziata nell'ambito del DL n. 50 del 2017; per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15mila abitanti; per interventi su impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico. In particolare, l'introduzione di un priorità per i Comuni tra i 5 e i 15mila abitanti amplia la possibilità di accesso per una fascia di enti in cui è più frequente la disponibilità di avanzi di bilancio associati a margini di utilizzo ordinari di minore entità.*

*Le **lettere i) e p)** sono di mero coordinamento, mentre la **lettera q)** introduce un'importante novità in termini di sanzione per il mancato pieno utilizzo degli spazi finanziari, prevedendo che gli enti attestano l'utilizzo degli spazi finanziari ottenuti nell'ambito dei patti nazionali e delle intese regionali in occasione della certificazione del saldo finale di competenza. La sanzione per il non completo utilizzo degli spazi (che era riferita finora all'intero ammontare concesso) scatta*

<p>m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;</p> <p>n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»;</p> <p>o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»;</p> <p>p) al comma 493, le parole: «0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)»;</p> <p>q) il comma 507 è sostituito dal seguente: «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento».</p>	<p><i>ora solo nei casi di utilizzo inferiore al 90%. Pertanto, nel caso in cui tali spazi siano stati utilizzati per una quota inferiore l'ente non potrà beneficiare di spazi nell'anno successivo quello dell'invio della certificazione (e non nell'anno successivo alla violazione). Ad esempio, un ente che ha richiesto spazi nel 2017 deve attestarne l'utilizzo con la certificazione che invierà a marzo 2018 e nel caso in cui certifichi di aver utilizzato meno del 90% degli spazi finanziari ottenuti, non potrà chiedere spazi nell'anno 2019.</i></p>
--	--

Priorità attribuzione spazi finanziari agli investimenti comunali per ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza

886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:

«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

*Il comma **integra ulteriormente le priorità elencate al comma 492 della legge 232/2016**, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica.*

*Il nuovo criterio, che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei quattro criteri previsti dalla normativa vigente, consiste nella realizzazione di **investimenti da parte dei comuni** (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al **ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici** in riferimento ai quali sia intervenuta la **dichiarazione di stato di emergenza** ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").*

*La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo **nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.***

Si ritiene utile, a seguito delle modifiche intervenute, **introdotte dalla legge di bilancio, commi 874 e 886, e dal decreto fiscale**, riportare **l'elenco delle priorità di assegnazione degli spazi finanziari previsto dal comma 492 della legge di bilancio 2017**:

- 0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
- 0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- 0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

- 1) dei comuni costituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
- 2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;
- a-ter) 1) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
 - 1) interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
 - 2) interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
- d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

¹ Priorità inserita dall'articolo 66, comma 7, lett. a) dello schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 dicembre 2017 e attualmente in corso di pubblicazione. Tale priorità sarà presa in considerazione solo se l'entrata in vigore del decreto legislativo sarà antecedente alla scadenza del 20 gennaio 2018. In caso contrario, la richiesta effettuata confluirà nelle priorità di cui alle lettere a2) e a2-bis), ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, province e città metropolitane, nelle voci residuali di cui alle lettere e) ed f) del prospetto presente sull'applicativo web della RGS per la richiesta di spazi.

<p>Abrogazione di vincoli sulla dinamica del debito locale</p> <p>875. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.</p>	<p><i>Il comma 875 abroga alcuni vincoli recati dal D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzati a tenere sotto controllo la dinamica del debito degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.</i></p> <p><i>Le norme abrogate disponevano che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le province ed i comuni non potessero aumentare il proprio debito oltre un percentuale determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria (comma 10);</i> - <i>in caso di superamento della percentuale comportava l'ulteriore diminuzione di un punto per l'anno successivo (comma 11).</i>
<p>Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)</p> <p>880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.</p> <p>Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.</p>	<p><i>La norma estende al 2018 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017, rimediando così alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara ed ha determinato in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria.</i></p> <p><i>Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2016 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno successivo (ossia il 2017), le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.</i></p> <p>La norma, recependo una proposta ANCI, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2018, dando più tempo per il perfezionamento delle procedure di gara. <i>Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2018 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione.</i></p>

Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio e certificazione

785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di amministrazione» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».

*Il **comma 785** semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando altresì l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.*

*Con la **lettera a)** si precisa che **nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza sono inclusi gli accantonamenti al FCDE e al fondo spese rischi futuri finanziati solo con entrate proprie**. Vale la pena di sottolineare che, la modifica si propone di semplificare sul piano terminologico ed operativo il passaggio in questione e **non altera in alcun modo il significato e la portata del comma 468** della legge di bilancio 2017.*

*La **lettera b)**, con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l'ultimo periodo del comma 468, **abolendo l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo alle variazioni di bilancio**. Dal 2018, pertanto la dimostrazione del rispetto del saldo è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto.*

*Con il **comma 786** si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si sanziona con il divieto di assunzione a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro il **30 aprile** di ogni anno. Tale data viene **postposta di un mese**, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del **30 maggio**.*

Effetti sul pareggio della chiusura contabilità speciali Protezione civile

787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle

***I commi da 787 a 791** regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti. Il **comma 787** dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.*

risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei

*Il **comma 788** dispone che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali debbano conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.*

*Il **comma 789** assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, **spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali** di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Il **comma 790** prevede una procedura di **comunicazione da parte degli enti territoriali**, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 788 e 789. Tali enti comunicano, **entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse**, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse. Il **comma 791** modifica l'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa.*

<p>piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».</p>	
<p>Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità</p> <p>814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.</p>	<p><i>Il comma 814 fornisce un'interpretazione espansiva dell'art. 2, comma 6 del dl 78/2015, che stabiliva che le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità ex art. 1 del dl 35/2013 potevano essere utilizzate ai fini dell'accantonamento al FCDE, andando così a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'interpretazione amplia le possibilità di contabilizzazione delle anticipazioni anche all'esito del riaccertamento straordinario dei residui (e non in sede di rendiconto) risolvendo alcune diverse interpretazioni emerse in sede di controllo.</i></p> <p>La facoltà di anticipare l'applicazione delle anticipazioni prima dell'approvazione del rendiconto è applicabile soltanto dagli enti che hanno approvato il riaccertamento straordinario dopo il 20 maggio 2015.</p> <p>Si ricorda che il comma 13 dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011 prevedeva che l'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 poteva essere finanziato solo con le risorse dell'esercizio, o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi (non più di 30 esercizi in quote costanti, come regolato dal DM MEF del 2 aprile 2015) con i residui attivi reimpuniti a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimpuniti e del fondo pluriennale vincolato di entrata.</p>

Contributi agli investimenti locali

Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal

*I commi 853-861 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali per complessivi 850 milioni di euro. Disciplinano, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (**comma 853**), le modalità di presentazione della richiesta (**comma 854**) e di assegnazione del contributo (**comma 855**), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (**comma 857**), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (**comma 858**) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (**comma 859**), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (**commi 860 e 861**).*

*Il **comma 853** prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.*

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di:

- 150 milioni di euro per l'anno 2018;
- 300 milioni per l'anno 2019;
- 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

*Il **comma 854** disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 853.*

Le richieste di contributo:

- **sono presentate al Ministero dell'interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l'anno 2018; 20 settembre 2018 per l'anno 2019; 20 settembre 2019 per l'anno 2020;**

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori,

- sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
- non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
- per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
 - alla tipologia dell'opera;
 - al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
 - a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.

Il comma 855 disciplina le modalità di assegnazione del contributo. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Il comma 856 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 855 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla BDAP dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».

861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, per i quali è disposta la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del conto del bilancio dell'esercizio 2016, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

*Il **comma 857** specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti: è chiamato ad **affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale** con il quale è stato determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune.*

*Il comma disciplina, inoltre, **l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d'asta**. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici. Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.*

*Il **comma 858** disciplina **i tempi e le modalità di erogazione dei contributi** in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 855, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell'interno, secondo la seguente scansione:*

- *per il 20 per cento:*
 - *entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018;*
 - *entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019;*
 - *entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020;*
- *per il 60 per cento:*
 - *entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018;*
 - *entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019;*
 - *entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 8;*
- *per il restante 20 per cento:*

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>a seguito della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.</i> <p><i>Il comma 859 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 857 e 858 - il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Il comma 860 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018". Il comma 861 prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda ad effettuare un controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 853.</i></p>
<p>Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici</p> <p>1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p>	<p><i>I commi 1079-1084 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il comma stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell'autorizzazione di spesa relativa Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 232/2016, relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante DPCM del 21 luglio 2017 recante riparto del suddetto Fondo.</i></p> <p><i>La norma reca poi disposizioni in materia di: criteri e modalità di accesso ai finanziamenti, da stabilirsi mediante Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; possibilità di stipula di una convenzione tra il suddetto ministero e la Cassa depositi e prestiti per le attività di assistenza nell'utilizzo delle risorse del</i></p>

1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

1084. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Fondo; procedure da attivare a seguito dall'ammissione al finanziamento; monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti.

Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (vie di fuga) confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

513. Agli interventi di cui al comma 512 non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

***I commi 512 e 513** dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali al finanziamento - mediante apposite delibere del CIPE - degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga). Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Il **comma 513** dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale gli interventi (in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.*

Piano nazionale di interventi nel settore idrico

516. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti » della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la

*I commi da **516 a 525**, prevedono l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, con una nuova disciplina volta a regolare l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. In particolare, il **comma 516** disciplina il predetto Piano che, rispetto a quanto si prevede per il Piano invasi, è volto non solo alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, ma anche al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche. Il Piano deve essere adottato con un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AEEGSI, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell'esame parlamentare è stato aggiunto anche il concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Piano, articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti", può essere approvato per stralci ed è aggiornato ogni due anni, tenendo conto tra l'altro dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva.*

*Il **comma 517** prevede che, ai fini della definizione della sezione "acquedotti" della proposta di Piano, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le regioni e gli enti locali interessati, trasmette ai citati Ministeri l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore e che gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono alla medesima Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.*

realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

518. Ai fini della definizione della sezione «invasi» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute;

b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.

A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

519. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di

*Il **comma 518** prevede, invece, che, ai fini della definizione della sezione “invasi” della proposta di Piano, il Ministero delle infrastrutture definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti tenendo conto di taluni obiettivi prioritari e che, a tal fine, le autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione trasmettono al medesimo Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le informazioni e documenti necessari.*

*Il **comma 519** dispone, entro 60 giorni dall'adozione del D.P.C.M., l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione da parte degli enti di gestione d'ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi inclusi nelle*

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.

520. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 516 a 525 sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.

521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

522. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*sezioni del Piano. Sono affidate all'Autorità, che può avvalersi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, funzioni di monitoraggio dell'andamento dell'attuazione degli interventi e di supporto agli enti di gestione d'ambito e agli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi. Per lo svolgimento dei predetti compiti, può essere adeguata la dotazione organica della Cassa servizi energetici e ambientali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 670 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (**comma 520**).*

*Per quanto concerne il finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, si prevede che sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente e che possono essere assistiti dal Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (**comma 521**) di cui all'articolo 58 della L. 221/2015 (collegato ambientale). A tale proposito, il **comma 522** integra tale norma, prevedendo che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con un decreto del Ministero dell'economia.*

*Il **comma 523** dispone l'adozione di un Piano straordinario, nelle more della definizione del Piano nazionale, che confluisce in tale*

523. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano invasi» o «Piano acquedotti» sulla base della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.

525. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale di cui al comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

Piano e i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si specifica che il Piano è finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Resta confermata l'autorizzazione complessiva di spesa, per la realizzazione del Piano straordinario, pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

*Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)" ai sensi del D.Lgs. 229/2011 (**comma 524**).*

*Da ultimo, il **comma 525** affida al Ministero delle infrastrutture, con riferimento alla sezione "invasi, e all'Autorità, con riferimento alla sezione "acquedotti", il compito di segnalare i casi di inadempienza e di inerzia da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, nonché di proporre i necessari interventi. Si prevede, altresì, la nomina di commissari "ad acta" da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.*

<p>territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.</p>	
<p>Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica 1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;</p> <p>b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018».</p>	<p>Comma 1143 Edilizia scolastica: <i>alla lettera a) la norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Alla lettera b) si differisce dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE provvede a destinare le somme non utilizzate nell'ambito degli interventi previsti dal Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall'art. 80, co. 21, della L. 289/2002.</i></p>
<p>Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica 697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W),</p>	<p><i>I commi da 697 a 700 recano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica. In particolare, ai sensi del comma 697, entro il 31 dicembre 2022, gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W). Resta fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti</i></p>

fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

698. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

700. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

*(D.Lgs. n. 50/2016, art. 34). Ai sensi del **comma 698**, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo previsti nel comma 697 possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. Gli interventi, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), avvalendosi delle risorse inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del D.L. n. 83/2012. Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Ai sensi del **comma 699**, non possono accedere alle agevolazioni di cui sopra gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED. Infine, il **comma 700** demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.*

Interventi sui piccoli Comuni

Fondo piccoli Comuni (l. 158/2017)

862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Il **comma 862** assegna il contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, istituito dall'art. 3 della legge n. 158/2017 (Legge Realacci).*

Turn over piccoli Comuni

863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

*Il **comma 863** estende l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per i Comuni (modificando l'art. 1, co. 228, della L. 208/2015). In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 attualmente previsti) che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.*

Semplificazione DUP piccoli Comuni

887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Il **comma 887** reca misure per l'ulteriore semplificazione della disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato relativo agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio. In particolare, si prevede che, con **decreto interministeriale**, da adottare **entro il 30 aprile 2018**, si provveda ad aggiornare l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche - con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel). La norma appare poco incisiva, a fronte della possibilità da tempo indicata dall'ANCI di abolire l'obbligo del DUP per il Comuni fino a 5mila abitanti, per i quali la relazione al bilancio pluriennale assolve in modo sufficiente alla definizione dell'orizzonte programmatico dell'ente.*

Proroga termini gestioni associate

1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

.....

Il comma 1120 lettera a) proroga di un ulteriore anno il termine per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nei piccoli Comuni. Resta aperto il tema della revisione dei criteri di associazione tra Comuni e della relativa incentivazione, su cui pure l'Anci ha proposto dispositivi che hanno trovato ampia condivisione.

Interventi in materia di servizio postale universale

462. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale può comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1° gennaio 2020, nell'offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.

463. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 462 del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.

Il comma 462 stabilisce che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane possa prevedere a far data dal 1° gennaio 2020, la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Il comma 463 autorizza i piccoli comuni a stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 462. Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali. Il comma 464 infine rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai singoli regimi interessati.

<p>464. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai singoli regimi interessati.</p>	
<p>Incentivi per fusione dei Comuni</p> <p>868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018».</p> <p>869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p><i>I commi 868 e 869 mirano a incentivare la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.</i></p> <p><i>Il comma 868 interviene sulla disciplina del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012</i></p> <p><i>Il comma 869 incrementa la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (comma 481, primo periodo). La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).</i></p>
<p>Norme sulla tesoreria</p>	
<p>Proroga della tesoreria unica</p> <p>877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».</p>	<p><i>Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.</i></p>
<p>Interventi per il servizio di tesoreria degli enti locali</p> <p>878. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali,</p>	<p><i>Il comma 878 reca misure fortemente volute e sostenute dall'ANCI, volte a superare le criticità che da diverso tempo i Comuni riscontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle c.d. "gare deserte". Una delle principali proposte dell'ANCI, oltre al ritorno al regime di tesoreria</i></p>

nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».

mista, purtroppo ulteriormente prorogato fino al 2021 (cfr. comma 877), vedeva nell'aumento della contendibilità del servizio da realizzarsi mediante l'ingresso di nuovi players, una delle possibili soluzioni al progressivo disinteresse da parte delle banche nella gestione del servizio, disposte a mantenerlo solo a condizioni decisamente più onerose per i Comuni.

Con la lettera a) si prevede ora che, nell'ambito del servizio di tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane ai sensi dell'art. 40 della legge 448/1998, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere le anticipazioni di tesoreria. Si determina pertanto un rapporto di complementarità tra le funzioni Poste italiane e quelle della Cassa depositi e prestiti, essendo la prima abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ma non la funzione creditizia, quindi impossibilitata ad erogare le anticipazioni di tesoreria, e la seconda nella condizione esattamente opposta.

Con la lettera b), si sottrarre alla disponibilità dell'Organo straordinario di liquidazione, nel caso di enti in dissesto, la gestione delle anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate.

La norma introduce una importante tutela nei confronti del soggetto concedente l'anticipazione, anche alla luce del fatto che questi, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, è obbligato ad erogare liquidità su richiesta dell'ente. La norma può svolgere una duplice funzione di incentivo ad entrare nella gestione del servizio e di contenimento dei costi. Il rischio di perdere la liquidità concessa nel caso di dichiarazione dello stato di dissesto da parte dell'ente beneficiario viene infatti "caricato" sull'intero comparto anche se di fatto è limitato ad un numero estremamente circoscritto di enti.

Per completare il quadro e conferire maggiore appetibilità alla gestione del servizio, l'ANCI aveva altresì presentato, in accordo con ABI, una ulteriore proposta di razionalizzazione del servizio di tesoreria, che non ha però trovato spazio nella legge di bilancio, con la quale venivano alleggeriti gli oneri del tesoriere in relazione agli adempimenti relativi al controllo della capienza di bilancio in fase di esecuzione dei pagamenti, divenuti ormai anacronistici dopo l'entrata in vigore della riforma contabile.

Interventi sulle Città metropolitane e le Province

Bilanci di Province e Città metropolitane

617. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

*Il **comma 617** modifica l'articolo 1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015, per estendere la disciplina in esso recata anche all'esercizio finanziario 2018. Nello specifico, il richiamato comma 3 dell'articolo 1-ter, a seguito della novella, dispone quanto segue:*

- *le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (parte non modificata);*
- *nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016, 2017 e 2018, i medesimi enti di area vasta applicano l'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).*

Risorse per le Province e le Città metropolitane

838. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente

*Il **comma 838** destina risorse “per l'esercizio delle funzioni fondamentali” da parte delle Province e delle Città metropolitane site nelle regioni a statuto ordinario:*

*-alle **città metropolitane** spetta un contributo pari a **111 milioni** di euro per l'anno 2018;*

*-alle **province** spetta un contributo pari a **317 milioni** di euro per il **2018**, a **110 milioni** per ciascuno degli anni **2019 e 2020** e a **180 milioni** annui **a decorrere dall'anno 2021**.*

Il riparto è determinato, su proposta dell'Anci e dell'Upi, sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da raggiungere entro il 31 gennaio 2018.

In assenza di intesa, o se “non sia stata presentata alcuna proposta” si prevede l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 838, terzo periodo) e il contributo è ripartito in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

- *l'ammontare della riduzione della spesa corrente disposta con la legge di stabilità per il 2015 (tab.1 allegata al decreto-legge n. 50*

indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

del 2017),

- e l'ammontare della riduzione obbligatoria della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190,
- e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e di cui alla tabella 3 del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al D.P.C.M. 10 marzo 2017. Si tratta dei contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta a parziale sterilizzazione dei tagli su scala triennale di cui alla citata legge di stabilità 2015.

*Il **comma 839** detta disposizioni procedurali di semplificazione delle imputazioni in bilancio dei contributi. Il Ministero dell'interno verserà il contributo spettante a ciascun ente al bilancio dello Stato, a titolo di riduzione degli oneri gravanti sugli enti del comparto in base alla legge di stabilità 2015. Pertanto gli enti iscriveranno in bilancio l'entrata solo per la parte eventualmente eccedente l'onere stesso, mentre in spesa figurerà il contributo al risanamento della finanza pubblica, al netto dell'assegnazione di cui al comma 838.*

842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*Il **comma 842** sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-bis, del decreto legge n.50 del 2017. Il comma 1-bis aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.*

*Il **comma 843** destina un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017; tale contributo viene altresì esteso alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*

Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

I commi 1076-1078 dispongono finanziamenti per interventi straordinari di manutenzione delle strade di competenza delle Città metropolitane e delle Province.

*Il **comma 1076** stanZIA 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, da ripartirsi tra le Province e le Città metropolitane con decreto del Ministro delle*

<p>1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.</p> <p>1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072.</p>	<p><i>infrastrutture e trasporti entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri che devono tener conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (comma 1077). Lo stesso decreto definisce le procedure di revoca delle risorse assegnate in caso di mancato utilizzo sulla base delle certificazioni che gli enti devono rendere entro il 31 marzo dell'anno successivo (comma 1078).</i></p> <p><i>In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono riversate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo investimenti di cui al comma 140 della legge di stabilità per il 2017.</i></p>
<p>Norme sul personale delle Città metropolitane e delle Province</p> <p>844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera</p>	<p><i>I commi 844–845 prevedono la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle città metropolitane. Più specificamente, per tali province si prevede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dalla normativa vigente (rideterminazione disposta dall'articolo 1, co. 421, della L. 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province (comma 844);</i> • <i>la facoltà (dal 2018) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, se l'importo delle spese complessive di personale (al</i>

il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

*Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica. Contestualmente, si consente l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della L. 190/2014). Infine, si dispone la facoltà, per le Città Metropolitane, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della L. 190/2014 (**comma 845**).*

*Il **comma 847** prevede la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.*

*Con il **comma 846** vengono abrogati:*

- l'articolo 16, co. 9, del D.L. 95/2012 (il quale ha disposto che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato);*
- l'articolo 1, co. 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;*
- l'articolo 22, co. 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.*

Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL

793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Il **comma 793** prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego. A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di **235 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2018 (**comma 794**). Il suddetto importo non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (**comma 793**).*

*Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (**commi 793 e 806**).*

*Il **comma 795** prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in vigore della legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (cfr. **co. 806**).*

*Ai sensi del **comma 796**, la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale suddetto, nonché l'ANPAL, possono stabilizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa. La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).*

*Ai fini dei **commi 795 e 796**, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui, mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (**comma 797**). Il suddetto incremento relativo alle regioni a statuto ordinario*

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 fino alla loro conclusione.

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno

*non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (**comma 796**).*

*Il **comma 798**, disciplinando la prima fase di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 793 a 797, prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni*

*Il **comma 799** prevede che al personale trasferito sia applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi preposti, a valere sulle risorse di cui ai commi da 793 a 797.*

schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 a 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere

Inoltre, il richiamato personale che si trovi in posizione di comando o distacco (o analoghi istituti) presso un'amministrazione diversa da quelle indicate viene trasferito (previo consenso dell'interessato) presso l'amministrazione dove presta servizio (a condizione che la dotazione organica sia capiente e compresa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente). Le proroghe dei contratti a tempo determinato e di co.co.co. non sono computate ai fini del limite delle risorse indicate nell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Infine, le convenzioni tra gli enti territoriali interessati per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla fase transitoria del trasferimento (fino al 30 giugno 2018) sono sottoscritte secondo uno schema approvato presso la Conferenza Unificata.

*Il comma **800**, ai fini dell'armonizzazione del personale trasferito con quello delle amministrazioni di destinazione, prevede la non applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014 (mantenimento per il personale trasferito della posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento e dell'anzianità maturata, con corrispondente trasferimento di risorse all'ente destinatario con costituzione di specifici fondi con le risorse destinate le voci del trattamento accessorio e le progressioni; conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito con conseguente impossibilità di incremento fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 54), fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per voci fisse e continuative. Per le stesse finalità, dal 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche*

incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Servizi ANPAL in materia di disoccupazione

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di

dirigenziale) negli enti in cui il personale è transitato in eccesso rispetto al personale cessato posso essere incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione e quello corrisposto in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 54/2016, rispetto a specifici parametri di spesa.

*Il **comma 806** reca le citate deroghe ai limiti assunzionali relativi all'acquisizione da parte delle Regioni del personale dei Centri per l'impiego.*

*Il **comma 807** prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto ordinario di cui ai **commi 794 e 797** siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

*I **commi 801 e 803** assegnano all'ANPAL compiti in materia di gestione dei dati relativi alle persone in stato di disoccupazione.*

<p>garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p> <p>802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.</p> <p>803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p><i>Il comma 802 dispone l'acquisizione da parte di ANPAL dei dati sui beneficiari del ReI a fini di avvio di iniziative di ricollocazione lavorativa e formazione.</i></p>
<p>Norme sul personale e sui rinnovi contrattuali</p>	
<p>Incentivi per funzioni tecniche</p> <p>526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».</p>	<p><i>Il comma 526 specifica, che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall' art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</i></p> <p>La norma sembra chiarire che gli incentivi per funzioni tecniche non siano da considerarsi come spesa di personale. Seguirà specifico approfondimento sul tema da parte di ANCI.</p>
<p>Copertura oneri per rinnovi contrattuali dello Stato</p> <p>679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo</p>	<p><i>I commi 679 e 681 determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego i 2.850 milioni di euro a regime (dal 2018).</i></p>

massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Proroga dei contratti a tempo determinato per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale

686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 ».

*I **commi 682 e 683** stabiliscono che gli oneri da rinnovi contrattuali delle amministrazioni pubbliche non statali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.*

*Il **comma 684** permette l'utilizzo dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato per la copertura degli oneri contrattuali "nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione".*

*Il **comma 686** interviene sui rapporti di lavoro a termine negli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato (ai sensi dell'articolo 259 del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto contenuto nel quarto periodo del richiamato comma. Più specificamente (aggiungendo un quinto periodo all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 75/2017) si prevede per tali enti, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, a condizione che la proroga sia subordinata alla disposizione di cui all'articolo 259, comma 4, del D.Lgs.*

	<p>267/2000, che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata.</p>
<p>Risorse per lavori socialmente utili 690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p>	<p><i>Il comma 690 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).</i></p>
<p>Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni 812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Il comma 812 prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006.</i></p>
<p>Riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione 872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da</p>	<p><i>Il comma 872 detta una interpretazione autentica sull'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico, estendendola anche ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali ai sensi del TUEL che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione</i></p>

<p>parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	
<p>Stabilizzazione precari per gestione associate 881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».</p>	<p><i>Il comma 881 introduce alcune modifiche all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, relativo alla stabilizzazione del personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni, al fine di renderne compatibile l'applicazione nell'ambito dei processi associativi tra Comuni, chiarendo in particolare che, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, i requisiti necessari per accedere alle procedure speciali possono ritenersi integrati e maturati anche presso le diverse amministrazioni con i servizi associati. La formulazione ampia utilizzata dal legislatore porta a ritenere che tale possibilità si attuabile nell'ambito di tutte le forme associative contemplate dal D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 30 e ss).</i></p>
<p>Proroghe di termini in materia di personale 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 2) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;</p>	<p>Comma 1148 (Graduatorie).</p> <p><i>La lettera a) posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.</i></p> <p><i>La lettera b) n. 1 posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. La lettera b) n. 2 posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.</i></p>

<p>.....</p> <p>g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».</p>	<p>La lettera g) proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le Province possono prorogare i concerne i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p>Interventi per i territori colpiti da terremoti e altri eventi calamitosi</p>	
<p>Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila</p> <p>709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro».</p> <p>710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo le parole: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e per l'anno 2018»;</p> <p>b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».</p> <p>711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «1° maggio 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2018»;</p> <p>b) al sesto periodo, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,»;</p> <p>c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee».</p> <p>712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre</p>	<p>La norma aggiunge ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.</p> <p>In particolare, il comma 709 assegna un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore del Comune dell'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Il comma 710 assegna poi un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, al fine di estendere al 2018 l'applicazione del contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 113/2006.</p> <p>Il comma 711 modifica in più punti il comma 32 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prorogare dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012; • prevedere il coinvolgimento dei sindaci coordinatori delle aree omogenee sia nell'adozione di tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici,

<p>2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni ».</p>	<p>sia nell'eventuale stipula di convenzioni per l'apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici medesimi. Tali attività sono attualmente in capo al titolare dell'Ufficio speciale che, in conseguenza della modifica disposta dall'emendamento, deve informare i sindaci coordinatori delle aree omogenee.</p> <p><i>Il comma 712 modifica il comma 38 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di autorizzare i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti stipulati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784, n. 3803 e n. 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 e n. 3293 del 2011, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009.</i></p>
<p>Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012</p> <p>719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p> <p>720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».</p> <p>721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del</p>	<p><i>La norma proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016. In particolare il comma 719 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</i></p> <p><i>Alla copertura dell'onere derivante dalla proroga si provvede incrementando di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.</i></p> <p><i>Il comma 720 modifica il comma 452 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</i></p> <p><i>Il comma 721 reca disposizioni di copertura finanziaria.</i></p>

<p>comma 720.</p> <p>Proroga esenzione IMU su immobili inagibili per il terremoto del 2012</p> <p>722. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».</p> <p>723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.</p>	<p><i>La norma proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU. In particolare il comma 722 al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.</i></p> <p><i>Il comma 723 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge n. 95 del 2012.</i></p> <p><i>Il comma 724 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.</i></p>
<p>Mutui degli enti locali colpiti dal sisma dal maggio 2012</p> <p>729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,</p>	<p><i>La norma prevede, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.</i></p> <p><i>Il comma 729 prevede per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la proroga all'anno 2019 della sospensione (attualmente prevista fino al 2018 dall'art. 14 comma 5-bis del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.</i></p>

<p>da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</p> <p>731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.</p> <p>732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731.</p>	<p><i>Tali oneri dovranno essere rimborsati, senza sanzioni ed interessi, in dieci rate di pari importo a partire dal 2019 (co. 730). Va precisato che la proroga riguarda esclusivamente i mutui che nel 2003, in occasione della riforma della Cdp, sono rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze. L'intero portafoglio dei mutui Cdp potrà essere oggetto della medesima proroga solo a seguito di autonoma determinazione da parte della Cassa.</i></p> <p><i>I commi 731 e 732 recano disposizioni di copertura finanziaria.</i></p>
<p>Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017</p> <p>733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</p> <p>734. Nei comuni di cui al comma 733 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di</p>	<p><i>La norma dispone il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.</i></p> <p><i>Il comma 733 dispone il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco</i></p>

credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze per effetto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il differimento è attuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Agli oneri discendenti dal rinvio e pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 di cui all'articolo 66, comma 1.

Il comma 734 *prevede nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alle modalità con cui devono essere prodotti gli atti e i documenti agli organi della pubblica amministrazione.*

Si specifica che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari. A tal fine, è sufficiente esporre l'avviso nelle filiali e pubblicarlo nel proprio sito internet, informando della possibilità di chiedere la sospensione delle rate e indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

	<p><i>Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.</i></p> <p><i>Infine, entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi.</i></p>
<p>Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</p> <p>735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018».</p> <p>736. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;</p> <p>b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle</p>	<p><i>La norma prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Il comma 735 dispone l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Anche in questo caso si tratta dei soli mutui Cdp trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze nel 2003.</i></p> <p>Il comma 736,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>alla lettera a), proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo;</i> - <i>alla lettera b), modifica la disciplina, introdotta dal decreto legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno</i>

scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11»;

c) al comma 16, primo periodo, le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2018».

737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro».

2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali, come si è visto, è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 12-ter, del D.L. n. 189 del 106);

- *alla **lettera c)** proroga dall'anno d'imposta 2017 (a legislazione vigente) fino all'anno d'imposta 2018, il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.*

*Il **comma 737** prevede che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.*

*Il **comma 738** provvede agli oneri recati dalla proroga prevista dal comma 736, lett. c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019*

*Il **comma 739** incrementa di 4 milioni di euro (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata: - per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi indicati con l'acronimo USR); - o per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo*

<p>740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».</p> <p>750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.</p>	<p><i>tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. Il comma 740 modifica il termine (previsto dall'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016) entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale attivata per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori.</i></p> <p><i>Il comma 750, al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, consente la stipula di accordi (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni) tra i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile. Relativamente agli oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti in questione, il comma in esame stabilisce che essi siano a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle SAE, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. Relativamente alla manutenzione delle SAE, il comma in esame prevede che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione siano demandate agli accordi succitati;</i> <i>- i Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle SAE da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio</i>
<p>Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012</p> <p>758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di</p>	<p><i>Il comma 758 incrementa di € 17,5 mln per il 2019 e di € 17,5 mln per il 2020 il Fondo per la ricostruzione relativo al sisma del 20 e 29 maggio 2012.</i></p> <p><i>Il comma 760 modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine di:</i></p>

17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara»;

b) le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,»;

c) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» sono inserite le seguenti: «, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza».

764. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del

a) prevedere che anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara siano autorizzate ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi, come già previsto per i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per i comuni colpiti dal sisma come individuati e per le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

b) estendere anche all'anno 2019 l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, già prevista per gli anni 2017 e 2018;

c) stabilire che la concessa autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile avvenga al fine di poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni;

d) prevedere che l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile segua il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate.

*Il **comma 764**, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, attribuisce al **Presidente della Regione Lombardia** in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione la facoltà di destinare risorse al **rimborso** dei costi sostenuti per le **unità di personale assunte** con contratto di **lavoro flessibile** da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Si prevede ciò avvenga mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla relativa **contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019.***

Si tratta dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 e dall'articolo 67-septies del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83. Si ricorda che successive

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.

*disposizioni sono intervenute in materia di individuazione dei Comuni interessati, da ultimo anche con le disposizioni inserite nel **decreto-legge c.d. finanziario collegato alla manovra**, in materia di sisma del 2012.*

*Si prevede che le assunzioni di tali unità di personale, **in deroga ai vincoli** posti in materia dalle disposizioni vigenti, sono effettuate **dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni**, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.*

I vincoli rispetto alle assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell'articolo 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. Si ricorda che l'art. 3, c. 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l'ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti nelle specifiche disposizioni normative.

*Quanto al riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile si prevede nella norma in esame che esso avvenga **previa intesa tra i comuni e le unioni**.*

Si ricorda che disposizioni in materia di assunzione di personale sono state altresì previste, nel corso dell'esame in Senato, nel decreto-legge c.d. finanziario collegato alla manovra.

In particolare, con riferimento agli eventi sismici del 2012, il comma 42 dell'art. 2-bis, con riferimento ai concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile, è intervenuto sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 95 del 2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma - ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento - ha previsto che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali

	<p><i>riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.</i></p>
<p>Interventi per i territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017</p> <p>765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.</p>	<p><i>La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Si demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.</i></p>
<p>Spese connesse al sisma Centro Italia</p> <p>792. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«6-bis. È verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.</p> <p>6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10,</p>	<p><i>Il comma 792 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.</i></p>

comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Differimento termini per IACP aree terremoto Centro Italia

1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017».

1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La norma prevede agevolazioni finanziarie e fiscali per gli IACP situati nei territori colpiti da eventi sismici.

Interventi in materia di dissesto e predissesto

Facoltà di effettuazione o completamento del riaccertamento straordinario dei residui

848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

*Il **comma 848** permette la rieffettuazione del riaccertamento straordinario dei residui con riferimento prevalente ad enti in condizioni di criticità finanziaria. La norma prevede infatti che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell'armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell'economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.*

Facoltà di riformulazione/rimodulazione piano di riequilibrio

849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla

*Al fine di recepire gli effetti dell'applicazione del precedente comma 848, il **comma 849** introduce un'ulteriore fattispecie in tema di possibilità di rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio da parte degli enti in predissesto. Gli enti che hanno presentato il piano (o che ne hanno conseguito l'approvazione da parte della sezione regionale della Corte dei Conti) prima del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 848 (pertanto, prima dell'approvazione del rendiconto 2017) possono infatti provvedere a rimodulare (o riformulare) il piano entro il 31 luglio 2018, al fine di renderlo coerente con quanto previsto nella delibera di riaccertamento dei residui antecedenti al 2015 e del ripiano dell'eventuale maggior disavanzo (in 27 quote costanti).*

data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.

*Nel caso gli enti in riequilibrio intendano avvalersi di tale facoltà, è necessaria **la massima tempestività**, in quanto **“la richiesta”, da approvare con deliberazione consiliare, deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2018 alla Corte e al Ministero dell’Interno. Inoltre entro i 45 giorni successivi all’esecutività della delibera di richiesta, dovrà essere deliberato il piano riformulato o rimodulato.***

Tuttavia, non tutti i termini previsti dal comma 849 appaiono coerenti con le finalità di recepire nel piano gli esiti della revisione del riaccertamento straordinario operata ai sensi del precedente comma 848. In particolare, il termine per l’approvazione, da parte dell’ente, del piano rimodulato/riformulato (45 giorni dall’esecutività della delibera con cui l’ente richiede di avvalersi della facoltà di rimodulazione/riformulazione del piano) scadrebbe entro la prima metà del mese di marzo 2018 (ovvero, in caso di immediata esecutività della delibera di rimodulazione/riformulazione del piano, il 1° marzo 2018). Ma tale termine è precedente al momento nel quale il citato comma 848 fissa la revisione del riaccertamento straordinario dei residui (“contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017”).

Perché gli enti possano esercitare la possibilità di rimodulare/riformulare il piano di riequilibrio al fine di tener conto degli esiti della revisione del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, si ritiene pertanto che il termine dei 45 giorni debba decorrere quanto meno dal termine per la deliberazione del rendiconto 2017 (30 aprile 2018) e del contestuale riaccertamento straordinario. In tal modo, il dimezzamento dei termini per l’iter che conduce all’approvazione o diniego del Piano da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti (art. 243-quater del TUEL), di cui all’ultimo periodo del comma, consentirebbe all’ente di deliberare il piano rimodulato/riformulato approvato dalla Corte entro il 31 luglio 2018, come indicato al primo periodo del comma 849.

È pertanto auspicabile un urgente chiarimento sull’iter procedurale recato dal comma 849, in quanto sotto il profilo strettamente formale la facoltà concessa al primo periodo (“gli enti ... possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018...”)

	<p><i>sembrerebbe consentire di deliberare la proposta di nuovo piano entro la fine del mese di luglio 2018, termine quindi ancora più ampio di quello ipotizzato nel capoverso precedente (45 giorni dalla deliberazione del rendiconto 2017).</i></p>
<p>Condizioni per il “dissesto guidato” 850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell’articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.</p>	<p><i>Il comma 850 stabilisce che, in caso di rimodulazione/ riformulazione del piano di riequilibrio, non vi è soluzione di continuità tra il “vecchio” piano ed il piano rimodulato/ riformulato ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi intermedi da parte della competente sezione della Corte dei Conti. In particolare, la norma sancisce che, in caso di già avvenuto accertamento, da parte della Corte, del grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, un eventuale ulteriore mancato rispetto nell’ambito del piano rimodulato/ riformulato si configura quale reiterazione dell’inadempimento. In altre parole, dell’eventuale precedente accertamento da parte della Corte dei conti del grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi si terrà conto in sede di controllo dell’esecuzione del piano, anche se riformulato o rimodulato.</i></p> <p><i>Si ricorda che il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi comporta, al pari delle altre fattispecie previsti dall’art. 243-quater, comma 7, del TUEL, l’applicazione della procedura di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 (cd. “dissesto guidato”), che si avvia con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto.</i></p>
<p>Revisione della durata del piano di riequilibrio pluriennale 888. All’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata compresa tra quattro e venti anni»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo</p>	<p><i>I commi 888 e 889 rideterminano la durata dei piani di riequilibrio che possono ora articolarsi fino a 20 anni, consentendone la rimodulazione e riformulazione.</i></p> <p><i>La previsione normativa di cui al comma 888, fortemente voluta da ANCI, modifica il vincolo posto dall’art. 243-bis, comma 5 del TUEL, in termini di durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, il comma 494-bis prevede che la durata massima del piano di riequilibrio sia compresa tra 4 e 20 anni, in funzione dell’incidenza del totale delle “passività” sulla spesa</i></p>

e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

».

889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente

corrente (tit. I) impegnata nell'esercizio precedente, come risultante (in alternativa, a scelta dell'ente) dall'ultimo rendiconto approvato o dal rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di predissesto.

La dimensione e le componenti delle passività da iscrivere nel piano di riequilibrio sono di norma già determinate sulla base delle risultanze di ciascun piano. Si ricorda che, ai fini del riequilibrio, costituiscono passività oggetto di ripiano tutte quelle derivanti da squilibri finanziari non superabili con il ricorso agli strumenti di recupero "ordinari" previsti dall'ordinamento (artt. 193 e 194 TUEL): disavanzo di amministrazione rilevato in fase di bilancio di previsione, gestione e consuntivo, debiti fuori bilancio e passività potenziali. Si ritiene inoltre da includere anche l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre, nonché l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL per cui la cassa non è stata ricostituita al 31 dicembre (ipotesi peraltro residuale, in quanto il comma 3 dell'art. 195 del Testo Unico obbliga l'ente a ricostituire tali consistenze con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione). Non possono invece essere computate tra le passività le anticipazioni di liquidità (ad esempio quelle ex dl 35/2013), per cui il legislatore ha previsto, analogamente al ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, la possibilità di restituzione in 30 anni.

*In coerenza con l'innovazione normativa prevista nel precedente comma 888, il **comma 889** introduce la facoltà di rimodulare o riformulare il piano per tenere conto delle modifiche della nuova durata massima del piano di riequilibrio (da 4 a 20 anni, in funzione dell'incidenza della massa passiva sulle spese correnti). Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno farlo con la **massima tempestività**, in quanto la "richiesta", da approvare con **deliberazione consiliare, deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2018 alla Corte e al Ministero dell'Interno. Inoltre, il piano rimodulato/riformulato dovrà essere approvato dall'ente entro 45 giorni dall'approvazione di tale deliberazione.***

locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.

*Il comma prevede altresì **il dimezzamento di tutti i termini di cui al 243-quater**. In particolare, la trasmissione del piano rimodulato/riformulato alla Corte e alla Cosfel va effettuata entro 5 giorni, l'istruttoria da parte della Cosfel va completata entro 30 giorni e la deliberazione della Corte dei Conti entro 15 giorni dalla ricezione dell'esito dell'istruttoria. Sono altresì dimezzati i termini per un eventuale ricorso da parte dell'ente (15 giorni e non più 30) dinanzi alle Sezioni riunite, che dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dal deposito del ricorso.*

Viene infine precisato che, in caso di rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio, non vi è soluzione di continuità tra il "vecchio" piano ed il piano rimodulato/riformulato ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi intermedi da parte della competente sezione della Corte dei Conti (cfr. commento al comma 850).

Rateizzazione debiti tributari e previdenziali

890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

*Il **comma 890** integra l'articolo 243-bis del TUEL prevedendo la possibilità di applicare accordi di **rateizzazione su debiti fiscali e previdenziali** relativi alla posizione dell'Ente e consentendo una rateizzazione massima estesa a dieci anni. La norma rende più sostenibile il riequilibrio finanziario degli Enti locali e favorisce la capacità di riscossione delle agenzie fiscali e previdenziali, garantendo tramite i piani di riequilibrio certezza e liquidità a crediti spesso in contenzioso o di difficile esigibilità.*

La norma, risolvendo una evidente asimmetria ordinamentale, prevede che gli Enti in riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243-bis e ss. del TUEL, analogamente a quanto previsto per gli enti dissestati, possano proporre accordi di rateizzazione alle agenzie fiscali e previdenziali, secondo le condizioni previste nell'ordinamento per le aziende in procedura concordataria e con un orizzonte temporale massimo di dieci anni.

Alle rateizzazioni si applicano gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del DPR n. 602 del 1973. Un successivo decreto del Mef, da

<p>7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter».</p>	<p><i>emanarsi entro il 30 gennaio 2018, di concerto con il Ministero del Lavoro disciplinerà le modalità di applicazione di tali disposizioni.</i></p>
<p>Enti in predissesto-Deroghe per oneri da TPL</p> <p>873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:</p> <p>a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;</p> <p>b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.</p>	<p><i>Il comma 873 è finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell'ambito degli enti locali fino a 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del TUEL) o ne abbiano conseguito l'approvazione. Tali enti hanno la possibilità di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria. Tale piano deve essere approvato dall'Ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti;</i> <i>• procedere all'assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel TPL.</i>

<p>Risorse per la gestione liquidatoria degli enti in dissesto</p> <p>864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.</p>	<p><i>I commi 864 e 865 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Il comma 864 prevede che per il triennio 2018-2020 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.</i></p> <p><i>Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.</i></p> <p><i>Il comma 865 prevede che, per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 - destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame - sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.</i></p>
<p>Finanza regionale</p>	
<p>Proroga termini in materia di federalismo fiscale (Regioni)</p> <p>778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;</p> <p>b) all'articolo 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»; 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»; <p>c) all'articolo 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»; 	<p><i>Il comma 778 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.</i></p>

<p>2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;</p> <p>d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».</p>	
<p>Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci delle Regioni</p> <p>810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.</p>	<p><i>Il comma 810 fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non contratto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo di armonizzazione contabile n.118/2011 sul pareggio di bilancio delle Regioni. Nello stabilire che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. In riferimento a ciò il comma 810 dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico. In base all'esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.</i></p>
<p>Regione Siciliana-Proroga termini bilancio consolidato 2016</p> <p>830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.</p>	<p><i>Il comma 830 concede alla Regione Siciliana una proroga del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2016 (fino al 31 marzo 2018), a fronte dell'impegno a disporre un aumento della spesa regionale di investimento pari al 2% annuo tra il 2018 e il 2022.</i></p>

Altre norme di interesse

Misure di potenziamento del contrasto alla povertà

190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi» sono soppresse.

191. Per gli effetti di cui al comma 190, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2» è soppresso.

192. A decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 190, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono corrispondentemente abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

193. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incrementato del 10 per cento».

194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base

I commi 190-192 estendono la platea dei beneficiari e incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018 sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

*Inoltre, con il **comma 193**, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).*

*Il **comma 194** prevede, nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai*

mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma».

195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

196. Per le finalità di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

197. Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni

fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti. Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

*L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: **300 milioni** nel 2018; **700** nel 2019; **783** milioni nel 2020; **755** milioni annui a decorrere dal 2021 (co. 196).*

*Viene inoltre previsto, dal 2020, un ulteriore incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: **117** milioni di euro nel 2020; **145** milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (co. 196).*

<p>del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».</p> <p>199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «comunque non inferiore al quindici per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020».</p> <p>200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Il comma 199 prevede l'elevamento dal 15 al 20% della misura minima delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà.</i></p> <p><i>Il comma 200, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.</i></p>
<p>Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza</p> <p>216. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.</p>	<p><i>Il comma 216 autorizza l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001) ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio. La disposizione è motivata con l'esigenza dell'Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale.</i></p>

Censimenti permanenti ISTAT

227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:

a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni *no profit* e delle istituzioni pubbliche;

c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;

d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.

228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione:

a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;

b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti

La norma reca alcune modalità di attuazione delle nuove tipologie di censimento effettuate dall'ISTAT.

*Al **comma 227** lettere da a) a d) sono elencati i Censimenti che verranno effettuati a partire dal 2018 (Popolazione e abitazioni e archivio dei numeri civici; Imprese, istituzioni e PA; Agricoltura).*

*Al **comma 228** sono specificate le nuove modalità di esecuzione dei censimenti permanenti, mediante l'utilizzo integrato di fonti amministrative, altre fonti di dati utili ai fini censuari e lo svolgimento rilevazioni periodiche. Tali prassi potranno essere integrate se previsto nel Programma statistico nazionale. Si dispone che i titolari (indicati dalle lettere da a. – g.) delle basi dati renderanno disponibili le stesse all'ISTAT, secondo le disposizioni indicate dai prossimi Piani generali di censimento.*

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile nel territorio nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma 228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui

*Al **comma 229** viene previsto che la mancata fornitura delle basi di dati, procedura vincolata dall'obbligo di risposta, verrà sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 7, D.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.*

*Il **comma 230** prevede che, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario.*

*Al **comma 231** viene indicato che qualora il DPR di approvazione del Programma statistico nazionale triennale, ricompresi gli aggiornamenti annuali (art. 13, D.lgs. 322/1989) non venga pubblicato entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, sino all'emanazione del nuovo DPR continuerà a produrre effetti giuridici il precedente Programma statistico nazionale e gli atti ad esso collegati.*

*Il **comma 232** dispone, secondo quanto previsto dal D.lgs. 322/1989, che l'ISTAT effettuerà le operazioni di ciascun censimento, anche con specifiche intese con le province Autonome di Trento e Bolzano per ciascun territorio di competenza, attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche. Nei piani generali di censimento, saranno definiti gli obiettivi, il campo di osservazione, la data di riferimento dei dati, le metodologie di indagine e le modalità di esecuzione delle operazioni censuarie, nonché i compiti e adempimenti a cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, verranno altresì individuate le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie, in caso di erronea o mancata risposta, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 11 del D.lgs 322/1989. In*

agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

questa disposizione viene altresì indicato cosa stabilisce l'ISTAT attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, tali disposizioni vanno dai criteri e modalità di affidamento di fasi della rilevazione censuaria ai criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento; dalle modalità e tempi di fornitura ed utilizzo dei dati da archivi amministrativi alle misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico, alle modalità di diffusione dei dati. Tutte le disposizioni sono indicate puntualmente nelle lettere a), b) e c) di questo comma.

*Il **comma 233** dispone che ISTAT d'intesa con il Ministero dell'Interno, definisca mediante il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e le istruzioni tecniche, al fine della revisione delle anagrafi della popolazione residente (art. 46 DPR n. 223 del 30 maggio 1989), le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento.*

*Il **comma 234** dispone che l'ISTAT, nell'attesa dell'adozione dei Piani generali di censimento, assuma le iniziative necessarie e urgenti finalizzate all'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.*

<p>235. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.</p> <p>236. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.</p> <p>237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da 227 a 236 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236:</p> <p>a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p> <p>b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.</p>	<p><i>Il comma 235 prevede che gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al sesto comma, per far fronte alle esigenze collegate all'esecuzione dei censimenti, secondo quanto disposto nei medesimi Piani, possono utilizzare, eventualmente, risorse esterne limitatamente alle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo erogato dall'ISTAT.</i></p> <p><i>Il comma 236 dispone con Decreto del Presidente della Repubblica, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento, è determinata la popolazione legale determinata sulla base delle risultanze emerse dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.</i></p> <p><i>Il comma 237 indica le somme autorizzate e stanziare per il concorso alle spese dei Censimenti.</i></p>
<p>Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche</p> <p>323. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali che beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-</p>	<p><i>Il comma 323 reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, avviato con l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). A tal fine, innanzitutto – novellando l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, incrementa (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni</i></p>

<p>legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018»;</p> <p>b) all'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;</p> <p>c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2019».</p>	<p><i>e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014-L.106/2014).</i></p> <p><i>Al riguardo, si segnala che lo stesso co. 355 della legge di stabilità 2016, nel prorogare dal 2016 al 2018 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ha previsto anche che le fondazioni interessate dovevano predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un'integrazione del piano di risanamento per il periodo 2016- 2018 (da approvare con decreto interministeriale MIBACT-MEF), pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). L'art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013, in base al quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio 2018 determina la liquidazione coatta amministrativa.</i></p>
<p>Sperimentazione degli acquisti centralizzati</p> <p>417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».</p>	<p><i>Il comma 417 riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l'approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali.</i></p>
<p>Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari</p> <p>467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;</p> <p>b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».</p>	<p><i>Il comma 467 riguarda lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di servizi ad opera del personale dei Comuni, previa stipulazione di apposite convenzioni. Tale articolo modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies del Dl 27 giugno 2015, n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.</i></p> <p><i>In base al comma 1 dell'articolo 21-quinquies del vigente decreto-legge 83/2015 gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'ANCI, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano</i></p>

	<p>continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale.</p> <p>La modifica introdotta (lett. a) proroga la disposizione di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018.</p> <p>La seconda modifica interessa il comma 3 dell'articolo 21-quinquies decreto-legge 83/2015. Il comma prevede che le autorizzazioni relative ai servizi da svolgere presso gli uffici giudiziari sono rilasciate entro determinati limiti massimi complessivi della dotazione ordinaria del relativo capitolo di spesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica introdotta concerne la percentuale dei suddetti limiti massimi complessivi: gli uffici giudiziari potranno usufruire dei servizi in oggetto anche nell'anno 2018, nel limite percentuale del 10 per cento (a fronte del 20% del 2016 e del 15% del 2017).</p>
<p>Distretti del cibo</p> <p>499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 13. – (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.</p> <p>2. Si definiscono distretti del cibo:</p> <p>a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</p> <p>b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e</p>	<p><i>La disposizione è volta a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").</i></p>

interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

La lettera g-bis) include tra i distretti del cibo i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.

<p>3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.</p> <p>4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p> <p>5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.</p> <p>7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché”».</p>	
<p>Interventi urgenti per la sicurezza stradale</p> <p>565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono</p>	<p><i>La norma innalza (da 100) a 200 le unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può assumere (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) in deroga alla normativa vigente in materia di limiti alle assunzioni, al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.</i></p>

<p>attuare per 80 unità nel 2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020.</p> <p>566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>567. In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	
<p>Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili</p> <p>588. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;</p> <p>b) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti»;</p> <p>c) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».</p>	<p><i>La norma prevede che il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un incentivo sull'energia prodotta (in alternativa all'integrazione dei ricavi) potrà essere utilizzato anche dagli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessano tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2018 (lett. a).</i></p> <p><i>Anche le procedure sono prorogate (lett. c): sarà entro il 31 dicembre 2018 (e non più 2017) che i produttori interessati comunicheranno al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.</i></p>

	<p>Alla lettera b) si interviene sui benefici a favore delle fonti rinnovabili di cui ai commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016, riconoscendo agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.</p>
<p>Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali</p> <p>652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.</p> <p>656. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti».</p> <p>657. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p><i>La norma integra il fondo istituito dal co. 3 dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), con uno stanziamento di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - € 5 mln per il 2018; - € 10 mln per il 2019; - € 35 mln milioni a decorrere dal 2020. <p><i>Ciò al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, previsto dal citato art. 22-bis del D.L. 50/2017.</i></p> <p><i>Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. La modifica – recante un'autorizzazione di spesa per consentire la statizzazione di tutti (e non più solo di parte) degli Istituti superiori di studi musicali non statali – fa salvi gli accordi di programma stipulati tra il MIUR, le regioni, gli enti locali e le Istituzioni AFAM, riguardanti processi di statizzazione già avviati.</i></p>

Deroga servizi pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche

687. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

*Il **comma 687** proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei **servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari**, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. In particolare, il termine ultimo per la proroga è spostato (dal 31 dicembre 2017) al 30 giugno 2019.*

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».

Proroga intervento Forze armate nel controllo del territorio a prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo

688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,

*Il **comma 688** proroga fino al 31 dicembre 2019 l'intervento delle Forze armate nel controllo del territorio in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo, autorizzando la relativa spesa. Si ricorda*

<p>con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>	<p><i>che, in base alle norme vigenti, le unità militari sono impiegate in servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia e sono poste a disposizione dei prefetti per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario.</i></p>
<p>Campionati del mondo di sci alpino (Cortina d'Ampezzo) 876. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente: «26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e</p>	<p><i>Il comma 876 reca misure di facilitazione delle spese e delle relative procedure per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati del mondo di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo per il 2020 e 2021.</i></p>

<p>rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici».</p>	
<p>Termine accordi di programma edilizia residenziale per addetti al contrasto alla criminalità organizzata 879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».</p>	<p><i>Il comma 879 estende fino al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.</i></p>
<p>Pubblicità gare di subappalto 1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Il comma 1102, a fini di trasparenza in materia di appalti, dispone che la pubblicità delle gare in caso di subappalto sia assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.</i></p>
<p>Proroga Consulta Servizio civile 1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p><i>omissis</i></p> <p>b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Piano nazionale rientri assistiti (TU Immigrazione) 1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>.....</p> <p>b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo</p>	<p>Comma 1120, lettera b), Consulta nazionale per il servizio civile <i>La norma proroga di sei mesi il termine massimo di permanenza in carica dell'attuale Consulta nazionale per il servizio civile. Istituita con il dlgs 40 del 2017 è composta da non più di 15 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette tra gli enti iscritti all'albo degli enti di protezione civile universale e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore); due scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale degli operatori volontari.</i></p> <p>Il comma 1122, lettera b) <i>autorizza la spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA), previsti dall'art. 14-ter del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione).</i></p> <p><i>Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante</i></p>

25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano;

omissis

Poteri sostitutivi dei Prefetti su mancata approvazione bilanci

d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018»;

omissis

Proroga blocco aumenti canoni immobili PA

1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi

e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d'origine. Il Piano consiste:

*- nell'attivazione di massimo **trenta sportelli comunali**, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali,*

*- nella **formazione specialistica** di personale interno;*

- nell'informazione sui progetti di reintegrazione nei paesi di origine.

Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

*La **lettera d)** dello stesso comma 1122 dispone in materia di **poteri sostitutivi del Prefetto** in caso di **mancata approvazione del bilancio degli enti locali**, estendendo tale norma all'anno 2018.*

Sono interessate le procedure oggetto dell'articolo 1, co. 1-bis, del dl n. 314 del 2004, concernenti lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 2000, TUEL) e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

*Il **comma 1125** proroga al 2018 il blocco degli aumenti dei canoni di locazione di immobili detenuti da amministrazioni pubbliche ed adibiti a scopi istituzionali.*

<p>per locazioni passive, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».</p>	
<p>Proroga termini in materia di pratiche abusive nei servizi di trasporto taxi e ncc</p> <p>1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p><i>omissis</i></p> <p>b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».</p> <p>Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7 -bis , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018</p>	<p>Il comma 1136 lettera b), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Viene in conseguenza di ciò prorogata fino alla medesima data la sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente (di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con il sopra ricordato decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proroga viene disposta modificando l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.</p>
<p>Commissario tratta ferroviaria Napoli-Bari</p> <p>1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.</p>	<p>Il comma 1138 proroga al 2020 il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, ruolo attribuito all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</p>

<p>Processo telematico</p> <p>1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».</p> <p>Commissario liquidatore Torino 2006</p> <p>1151. All'articolo 2, comma 5-<i>octies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».</p>	<p><i>Il comma 1150 proroga al 1° gennaio 2019 il termine oltre il quale i ricorsi e gli scritti difensivi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche devono essere depositati in almeno una copia cartacea, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.</i></p> <p><i>Il comma 1151 proroga al 31 dicembre 2018 il termine del commissario liquidatore dell'Agenzia Giochi olimpici di Torino 2006.</i></p>
<p>Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:</p> <p>a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-<i>bis</i>, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;</p> <p>b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-<i>bis</i>, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p> <p>1160. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.</p>	<p><i>Il comma 1159 dispone che il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cd. "Fondo Letta" – DL n. 81/2007, art.6, comma 7) è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate a progetti di sviluppo economico e di integrazione:</i></p> <p><i>a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziato dalle Province autonome (c.d. "Fondo Brancher" – L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117-<i>bis</i>);</i></p> <p><i>b) dei comuni confinanti (si presume con i comuni o le province di cui alla lettera a)) appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.</i></p> <p><i>Il comma 1160 rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.</i></p>

<p>1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al comma 1159.</p>	<p><i>Il comma 1161 prevede la riassegnazione al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui al comma 681-bis delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati.</i></p>
<p>Concessioni di commercio su aree pubbliche (Dir. Bolkenstein) 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.</p> <p>1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.</p>	<p><i>Il comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo. Si ricorda che l'art. 6, comma 8, del D.L. 244/2016 aveva disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018)</i></p> <p><i>Il comma 1181 dispone che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l'entrata in vigore della norma abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del D.lgs. 59/2010. Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Il comma demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.</i></p>

Indice analitico

Disposizioni sulle entrate comunali	3
Proroga del blocco aumenti aliquote 2018	3
Proroga coefficienti TARI	4
Abolizione obbligo iscrizione all'albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto	4
Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi	5
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA	5
Fondo di solidarietà comunale e perequazione	8
Relazione biennale attuazione federalismo fiscale	8
Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019	8
Finalizzazione accantonamenti FSC non utilizzati	9
Flessibilità nell'utilizzo delle risorse e altre assegnazioni	10
Anticipazioni di tesoreria enti locali	10
Rimborso minor gettito comuni (fondo IMU-Tasi)	10
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	11
Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali	11
Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui	12
Fondo disabili	12
Sperimentazione della mobilità sostenibile	13
Fondo demolizioni abusivismo edilizio	13
Fondo per gli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose	15
Spazi finanziari e norme contabili	16
Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali	16
Priorità attribuzione spazi finanziari agli investimenti comunali per ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza	20
Abrogazione di vincoli sulla dinamica del debito locale	22
Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)	22
Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio e certificazione	23
Effetti sul pareggio della chiusura contabilità speciali Protezione civile	23

Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità	25
Contributi agli investimenti locali	26
Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.....	26
Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici.....	29
Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.....	31
Piano nazionale di interventi nel settore idrico.....	32
Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica.....	36
Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.....	36
Interventi sui piccoli Comuni	38
Fondo piccoli Comuni (l. 158/2017)	38
Turn over piccoli Comuni.....	38
Semplificazione DUP piccoli Comuni	38
Proroga termini gestioni associate	39
Interventi in materia di servizio postale universale.....	39
Incentivi per fusione dei Comuni.....	40
Norme sulla tesoreria	40
Proroga della tesoreria unica.....	40
Interventi per il servizio di tesoreria degli enti locali	40
Interventi sulle Città metropolitane e le Province.....	42
Bilanci di Province e Città metropolitane	42
Risorse per le Province e le Città metropolitane.....	42
Norme sul personale delle Città metropolitane e delle Province	45
Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL.....	47
Servizi ANPAL in materia di disoccupazione.....	50
Norme sul personale e sui rinnovi contrattuali	51
Incentivi per funzioni tecniche	51
Copertura oneri per rinnovi contrattuali dello Stato	51
Proroga dei contratti a tempo determinato per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale	52
Risorse per lavori socialmente utili.....	53

Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni.....	53
Riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione	53
Stabilizzazione precari per gestione associate.....	54
Proroghe di termini in materia di personale	54
Interventi per i territori colpiti da terremoti e altri eventi calamitosi	55
Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila.....	55
Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.....	56
Proroga esenzione IMU su immobili inagibili per il terremoto del 2012.....	57
Mutui degli enti locali colpiti dal sisma dal maggio 2012	57
Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017	58
Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.....	60
Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012	62
Interventi per i territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017	65
Spese connesse al sisma Centro Italia.....	65
Differimento termini per IACP aree terremoto Centro Italia.....	66
Interventi in materia di dissesto e predissesto.....	67
Facoltà di effettuazione o completamento del riaccertamento straordinario dei residui	67
Facoltà di riformulazione/rimodulazione piano di riequilibrio.....	67
Condizioni per il “dissesto guidato”	69
Revisione della durata del piano di riequilibrio pluriennale.....	69
Rateizzazione debiti tributari e previdenziali.....	71
Enti in predissesto-Deroghe per oneri da TPL	72
Risorse per la gestione liquidatoria degli enti in dissesto	73
Finanza regionale	73
Proroga termini in materia di federalismo fiscale (Regioni)	73
Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci delle Regioni.....	74
Regione Siciliana-Proroga termini bilancio consolidato 2016.....	74
Altre norme di interesse	75
Misure di potenziamento del contrasto alla povertà	75

Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.....	77
Censimenti permanenti ISTAT	78
Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche	81
Sperimentazione degli acquisti centralizzati.....	82
Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari	82
Distretti del cibo.....	83
Interventi urgenti per la sicurezza stradale	85
Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili.....	86
Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali	87
Deroga servizi pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche	88
Proroga intervento Forze armate nel controllo del territorio a prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo.....	89
Campionati del mondo di sci alpino (Cortina d’Ampezzo)	90
Termine accordi di programma edilizia residenziale per addetti al contrasto alla criminalità organizzata	91
Pubblicità gare di subappalto.....	91
Proroga Consulta Servizio civile.....	91
Piano nazionale rientri assistiti (TU Immigrazione).....	91
Poteri sostitutivi dei Prefetti su mancata approvazione bilanci.....	92
Proroga blocco aumenti canoni immobili PA.....	92
Proroga termini in materia di pratiche abusive nei servizi di trasporto taxi e ncc	93
Commissario tratta ferroviaria Napoli-Bari.....	93
Processo telematico.....	94
Commissario liquidatore Torino 2006	94
Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano	94
Concessioni di commercio su aree pubbliche (Dir.Bolkenstein)	95